

Statuto: proposta di modifica

Proponenti: Aramis Gianini, Giulio Bozzini

Articolo attuale (stato: 23.1.2016)	Nuovo (proposta di modifica)
<p>Art. 17 – Limiti alle rielezioni</p> <p>Capoverso 1</p> <p>Nessun eletto socialista, tanto a livello cantonale quanto a livello federale, può essere nuovamente ricandidato dopo tre legislature consecutive.</p> <p>Capoverso 2</p> <p>Su richiesta esplicita, il Congresso può concedere una deroga di una legislatura (massimo totale 16 anni).</p>	<p>Art. 17 – Limiti alle ricandidature</p> <p>Capoverso 1</p> <p>La durata dei mandati politici degli eletti socialisti è limitata a tre legislature per singolo organo a livello cantonale (Gran Consiglio, Consiglio di Stato) o federale (Consiglio nazionale, Consiglio degli Stati).</p> <p>Una legislatura è considerata tale se l'eletto ha svolto il suo mandato per almeno tre quarti della durata della stessa (di norma tre anni su quattro).</p> <p>Capoverso 2</p> <p>Su richiesta esplicita, il Congresso può concedere una deroga di una legislatura (per un massimo di 16 anni complessivi per organo).</p>

Osservazioni

Il capoverso 1 dell'attuale articolo 17 esiste da almeno 15 anni, anche se con una formulazione leggermente diversa ("Nessun eletto socialista, tanto a livello cantonale quanto a livello federale, può essere ripresentato per più di tre legislature consecutive."; ex l'art. 7 cpv. 2 dello Statuto)

Il 31 gennaio 2004, il Congresso del PS ha accettato una proposta di modifica dello Statuto: è l'attuale capoverso 2. Con questa modifica si intendeva **inasprire** e **chiarire** la norma esistente, precisando che una deroga poteva essere concessa, su richiesta esplicita del/la interessato/a, a patto che il "massimo **totale**" non superasse 16 anni. Inoltre, una proposta alternativa presentata lo stesso giorno da parte della Direzione (la quale intendeva **ammorbidire** la regola) è stata **rifiutata** (vedi Verbale Congresso PS del 31.1.2004).

Nonostante lo spirito della norma sia chiaro (massimo tre legislature, con un'eventuale quarta legislatura se una deroga viene concessa), la regola non è stata sempre rispettata. Questo,

probabilmente, a causa dell'ambiguità presente nella formulazione "legislature consecutive"; è importante che il Congresso chiarisca questi dubbi.

Non di meno, la norma attuale non tiene conto dei cambiamenti che avvengono durante una legislatura (ritiri ed investitura dei subentranti). La proposta chiarisce anche questo punto, precisando che per "legislatura" si intende un mandato politico svolto per almeno tre quarti (3/4) della durata nominale (nella fattispecie tre anni, ossia 36 mesi, su una durata normale di quattro anni). Questa precisazione si trova anche negli statuti del PS Vaud (art. 41 cpv. 4) e del PS Valais romand (art. 40 cpv. 3).

Si chiarisce anche che la durata massima è applicata **singolarmente** ad ogni organo. L'attuale articolo è potenzialmente ambiguo anche sotto questo aspetto.

Infine, si propone di modificare il titolo dell'articolo 17: non si tratta infatti di limitare la rielezione (facoltà degli elettori), bensì la ricandidatura da parte del PS.

Si chiede che la proposta venga discussa al Congresso del 20 gennaio 2019 **prima** dell'approvazione della lista per il Gran Consiglio e che, se accettata, venga applicata immediatamente. L'immediata applicazione non è una forzatura: infatti il verbale citato in precedenza indica chiaramente quale sia lo **spirito** della norma, la quale è stata purtroppo male interpretata fino ad oggi.

È compito della Direzione preparare una soluzione qualora l'applicazione della norma comporti degli stralci nella lista dei candidati. In ogni caso, da una parte la legge non impone di presentare una lista con 90 nominativi, dall'altra i candidati dovrebbero assicurarsi di conoscere gli Statuti prima di accettare la candidatura.